N. R.G. 248/2026

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. Giorgio Flaim pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza promossa con ricorso depositato in data 23.6.2026

d a

]

rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini

pec giovanni.guarini@pec.it

ricorrente

c o n t r o

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bff6695ea08be5ea015c3a626b9a

I.N.P.S.

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Marta Odorizzi pec avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it e dall'avv. Vincenza Marina Marinelli pec avv.vincenzamarina.marinelli@postacert.inps.gov.it

convenuto

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

"***In via principale:***

accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con , ha avuto durata effettiva inferiore a sei mesi (dal 17 maggio 2021 al 31 ottobre 2021, per complessivi 168 giorni), e che pertanto non si è verificata la decadenza dal trattamento NASpI ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 22/2015, avendo operato la sola sospensione d'ufficio della prestazione;

accertare e dichiarare che la prestazione NASpI erogata al ricorrente per il periodo dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2023 era integralmente dovuta e, per l'effetto, dichiarare inesistente l'obbligo restitutorio di cui alla lettera INPS del 13 gennaio 2026 (prot. INPS.8300.16/01/2026.0013608) per l'importo di € 9.270,99, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.

In via subordinata:

accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite dal ricorrente a titolo di NASpI per il periodo dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 88/1989, ricorrendone tutti i presupposti di legge, con conseguente annullamento della pretesa restitutoria.

In ogni caso:

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bff6695ea08be5ea015c3a626b9a

con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge"

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

"***In via principale***

1. rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, nei termini esposti nella presente memoria;

2. accertare, previa verifica della posizione contributiva, reddituale e lavorativa del ricorrente e dell'adempimento degli obblighi comunicativi previsti dalla disciplina della NASpI, la sussistenza dell'obbligo restitutorio per le somme risultate indebitamente percepite;

3. rigettare, in ogni caso, la domanda di irripetibilità formulata ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989, in quanto disciplina non applicabile alla NASpI, quale prestazione previdenziale non pensionistica;

4. dichiarare applicabile all'eventuale indebito la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 8/2023 e da Cass. n. 11659/2024;

in via subordinata

5. nella denegata ipotesi in cui sia esclusa la decadenza dalla NASpI in ragione della durata effettiva inferiore a sei mesi del rapporto con , accertare l'effettiva spettanza della prestazione mediante ricostruzione analitica della posizione del ricorrente, tenuto conto dei successivi rapporti di lavoro, dei redditi, degli obblighi comunicativi, delle sospensioni e dei periodi di effettiva spettanza;

6. per l'effetto, determinare l'eventuale diverso importo delle somme indebitamente percepite e dovute in restituzione all'Istituto; escludere, anche rispetto all'eventuale

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bff6695ea08be5ea015c3a626b9a

importo così rideterminato, l'applicabilità dell'art. 52 della legge n. 88/1989, ferma esclusivamente l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità alle concrete modalità del recupero, nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

in ogni caso

8. con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, ovvero con ogni diversa statuizione ritenuta di giustizia"

MOTIVAZIONE

§1

le domande proposte dal ricorrente

Il ricorrente –

premesso che:

- ✓ in data 8.2.2021 il suo rapporto di lavoro subordinato con la società Selectra s.p.a. è cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- ✓ in data 11.2.2021 egli ha presentato all'I.N.P.S. domanda di attribuzione dell'indennità di disoccupazione NASpI ex d.lgs. 4.3.2015, n. 22 (doc. 1 fasc. ric.);
- ✓ l'I.N.P.S. ha accolto la domanda con decorrenza dal 16.2.2021 e per un periodo di 445 giorni (doc. 2 fasc. ric.);
- ✓ in data 17.5.2021 egli è stato assunto dalla società in virtù di un contratto a tempo determinato con originario termine finale al 31.8.2021;
- ✓ risultando la durata del rapporto di rapporto di lavoro inferiore a sei mesi, l'I.N.P.S. gli ha sospeso la corresponsione della NASpI, ai sensi dell'art. 9 co.1 d.lgs. 22/2015;

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bfff6695ea08be5ea015c3a626b9a

- ✓ successivamente, il termine finale, apposto al contratto di lavoro da lui stipulato, in data 17.5.2021, con la società è stato prorogato al 28.2.2022;
- ✓ tuttavia, con lettera del 29.10.2021, la società datrice è receduta dal contratto con effetto al 31.10.2021 (doc. 3 e 4 fasc. ric.), di talché il rapporto di lavoro, scaturito da quel contratto, ha avuto una durata complessiva di 168 giorni, pari a 5 mesi e 18 giorni;
- ✓ in data 3.11.2021 e 12.11.2021 egli ha chiesto all'I.N.P.S. che venisse ripresa la corresponsione dell'indennità NASpI (doc. 5 e 6 fasc. ric.);
- ✓ l'I.N.P.S. ha rimesso in pagamento l'indennità NASpI con decorrenza dall'1.11.2021;
- ✓ successivamente egli ha instaurato due rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi (con Airnet s.r.l. dal 16.6. al 30.9.2022, quindi della durata di 3 mesi e 15 giorni; con dal 1. al 3.2.2023, quindi della durata di 3 giorni);
- ✓ l'I.N.P.S. gli ha corrisposto l'indennità NASpI, per i periodi di non occupazione fino alla scadenza del termine di 445 giorni indicato nel provvedimento originario di attribuzione della prestazione (ossia fino al 31.1.2023);
- ✓ solo con lettera del 13.1.2026 (doc. 7 fasc. ric.) l'I.N.P.S. gli ha comunicato l'esistenza di un indebito di € 9.270,99, relativo al periodo dal 17.5.2021 al 31.1.2023, adducendo che: "è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge";
- ✓ in data 27.2.2026 egli ha presentato ricorso amministrativo (doc. 8 fasc.ric.);
- ✓ con deliberazione adottata in data 9.6.2026 il competente comitato provinciale ha rigettato il ricorso (doc. 9 fasc. ric.); –

propone:

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bff6695ea08be5ea015c3a626b9a

I) in via principale:

domanda volta ad accertare che, avendo avuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la società una durata effettiva inferiore a sei mesi (dal 17 maggio 2021 al 31 ottobre 2021, per complessivi 168 giorni), la decadenza dal trattamento NASpI ai sensi dell'art. 9 co.1 d.lgs. 22/2015 non si è verificata (essendo intervenuta la sola sospensione), di talché la prestazione NASpI erogata al ricorrente per il periodo dall'1.11.2021 al 31.1.2023 era integralmente dovuta e, quindi, non sussiste l'obbligo restitutorio per l'importo di € 9.270,99, di cui alla lettera INPS del 13.1.2026:

II) in via subordinata,

domanda volta ad accertare l'irripetibilità delle somme percepite dal ricorrente a titolo di NASpI per il periodo dal 1.11.2021 al 31.1.2023, ai sensi dell'art. 52 L. 88/1989, con conseguente annullamento della pretesa restitutoria.

§2

le ragioni della decisione

1. *il thema decidendum*

Essendo i fatti ricordati *sub* ***§1*** comprovati documentalmente e comunque incontestati, alla presente controversia è, principalmente, sottesa la questione se l'ipotesi della decadenza dal diritto a percepire l'indennità NASpI – prevista dall'art. 9 co.1, primo periodo d.lgs. 4.3.2015, n. 23, il quale dispone: "*Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro*" – si

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bff6695ea08be5ea015c3a626b9a

perfezioni già al momento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, la cui disciplina preveda una durata superiore a sei mesi (oltre a un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale) oppure a tal fine rilevi la durata effettiva del rapporto.

E' evidente che la prima soluzione porterebbe al rigetto della domanda proposta dal ricorrente in via principale in quanto:

il contratto, da lui stipulato in data 17.5.2021 con la società , prevedeva (in virtù della proroga del termine finale intervenuta nel corso del rapporto) una durata fino al 28.2.2022, quindi ben superiore a sei mesi;

inoltre, il ricorrente non ha presentato alla cessazione di quel rapporto (avvenuta effettivamente in data 31.10.2021) una nuova domanda di attribuzione dell'indennità NASpI per il periodo successivo.

Invece dalla seconda soluzione deriverebbe l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente in via principale in quanto il rapporto di lavoro subordinato, scaturito dal contratto da lui stipulato con la società in data 17.5.2025, è cessato, a seguito del recesso datoriale, il 31.10.2021 e, quindi, ha avuto una durata effettiva inferiore a sei mesi (precisamente di 168 giorni, pari a 5 mesi e 18 giorni), derivandone che la prestazione NASpI è rimasta sospesa d'ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro e perciò alla sua estinzione l'I.N.P.S. era tenuto a riprenderne la corresponsione al ricorrente senza la necessità che questi presentasse una nuova domanda di attribuzione.

L'Istituto lo ha effettivamente fatto (a seguito delle sollecitazioni inviate dal patronato del ricorrente in data 3 e 12.11.2021) e, quindi, i relativi pagamenti non integrerebbero un indebito.

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bfff6695ea08be5ea015c3a626b9a

2. l'orientamento ormai più volte espresso dalla Suprema Corte

La questione è stata, di recente, esaminata e decisa dalla Suprema Corte (Cass. 16.7.2025, n. 19638; conf. in seguito Cass. 11.3.2026, n. 5451; Cass. 17.3.2026, n. 6141), la quale ha statuito:

"In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), ai fini della decadenza dalla prestazione prevista dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi e con reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, non rileva la durata del rapporto prestabilita nel contratto, ma quella effettiva, da valutarsi *ex post* tenuto conto delle sue concrete modalità attuative, di modo che la decadenza non opera se il nuovo rapporto di lavoro subordinato abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita".

E' opportuno evidenziare che nella pronuncia Cass. 19638/2025 cit., come si evince dalla motivazione, ha individuato, quale *thema decidendum*, una questione pressoché identica a quella propria della presente controversia e più sopra evidenziata:

"*Il thema decidendum* concerne, pertanto, la decadenza o meno dal diritto all'indennità NASpI nel caso in cui, come nella specie, l'assicurato abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro di durata superiore a sei mesi (dodici mesi), con reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale… ed il datore di lavoro abbia intimato il recesso unilaterale prima della scadenza del predetto termine…".

Inoltre l'I.N.P.S. aveva fondato il ricorso per cassazione su un assunto che ha svolto anche nel presente giudizio:

"… assume che la corretta interpretazione dell'art. 9, primo comma, del D.Lgs. n. 22/2015, in conformità con la funzione e la ratio dell'indennità di disoccupazione c.d. NASpI, implica che la decadenza in esame discende dal solo fatto che, come nel caso di

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bfff6695ea08be5ea015c3a626b9a

specie, l'assicurato instauri un rapporto di lavoro dipendente di durata prestabilita, prevista contrattualmente, superiore a sei mesi (e con retribuzione su base annuale, in astratto, stabilita dal contratto superiore al reddito minimo escluso da imposizione), a nulla rilevando - ai fini del disposto dell'art. 9, comma primo, del D.Lgs. n. 22 cit. - le concrete vicende del rapporto di lavoro e la concreta durata dell'attività lavorativa svolta".

Orbene, ad avviso della Suprema Corte, l'interpretazione letterale dell'art. 9 co.1 d.lgs. 22/2015 "orienta la lettura della disciplina prevista dal comma 1 nel senso che con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il legislatore abbia inteso far riferimento alle concrete modalità del rapporto lavorativo introducendo la "sanzione" della decadenza dalla prestazione accompagnata dall'eccezione della durata non ultrasemestrale del rapporto di lavoro…

Al tal fine, la deroga alla decadenza con previsione d'ufficio della sospensione per la durata del rapporto di lavoro, implica che la valorizzazione del predetto segmento temporale avvenga *ex post* tenuto conto delle concrete modalità attuative del rapporto";

Inoltre "la valorizzazione dell'effettiva durata del rapporto di lavoro si ricava proprio dall'espressa previsione della sospensione della prestazione, a tutela del beneficiario, nel corso del rapporto infrasemestrale (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 150/2015 cit. – secondo cui "*Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi*"), la cui ***ratio*** è rivolta a non onerare il lavoratore, rimasto involontariamente senza occupazione prima della scadenza del contratto ed entro i sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, della presentazione di una nuova istanza soggetta a rigorosi termini di decadenza e ai tempi di definizione".

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bff6695ea08be5ea015c3a626b9a

Infine la Suprema Corte evidenzia che "la decadenza è prevista per la perdita dello stato di disoccupazione – art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 22 cit., il quale dispone: "*il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione*" – e la previsione di un'ulteriore ipotesi decadenziale confliggerebbe con il principio secondo cui in materia di prestazioni e benefici previdenziali opera il generale principio di tipicità e tassatività della singola disposizione, correlato a ragioni di compatibilità di finanza pubblica, principio che non consente di estendere i casi di esclusione o di perdita dei benefici ad ipotesi e fattispecie diverse da quelle in essa espressamente contemplate (v., fra tante, Cass. n. 2967 del 2018)".

Può aggiungersi che la più recente Cass. 5451/2026 cit. ha osservato che "il dato letterale dell'art. 9, cit. …, nell'enucleare l'eccezione alla regola della decadenza, fa salvi non i contratti di durata non superiore a sei mesi, ma *"il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi*". La scelta lessicale – osserva il Collegio – è rilevante e sta a valorizzare proprio la necessità, ai fini del computo della soglia massima dei sei mesi (che comporta la decadenza), che vengano conteggiati, come già affermato nel precedente innanzi richiamato (cfr. ancora Cass. n. 19638/2025), i soli periodi di effettivo lavoro, irrilevante la mera durata del contratto".

3. le conseguenti statuizioni in ordine alla concreta vicenda in esame

Alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte – al quale questo giudice ritiene di aderire non solo per ragioni di nomofilachia ex art. 65 r.d. 30.1.1941, n. 12, ma perché fondato su ragioni che condivide – essendo il rapporto di lavoro subordinato, scaturito dal contratto, stipulato dal ricorrente con la società Sarner Holz OHG des Kemenater Harald in data 17.5.2021, cessato a seguito del recesso datoriale il 31.10.2021 e, quindi, avendo avuto una durata effettiva inferiore a sei mesi, la prestazione NASpI è

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bff6695ea08be5ea015c3a626b9a

rimasta sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e perciò alla sua estinzione l'I.N.P.S. era tenuto a riprenderne la corresponsione al ricorrente senza la necessità che questi presentasse una nuova domanda di attribuzione.

L'Istituto lo ha effettivamente fatto (a seguito delle sollecitazioni inviate dal patronato del ricorrente in data 3 e 12.11.2021);

quindi i relativi pagamenti non integrano un indebito.

4. le altre eccezioni sollevate dall'I.N.P.S.

L'I.N.P.S. afferma, altresì, che il ricorrente ha l'onere di provare:

1) "la permanenza dei requisiti richiesti per il trattamento"
2) "la durata dei successivi rapporti lavorativi"
3) "la relativa situazione reddituale"
4) "l'adempimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del beneficiario"
5) "i periodi nei quali la prestazione avrebbe dovuto essere sospesa"
6) "la durata residua della prestazione"
7) "la corrispondenza fra i periodi concretamente indennizzati e quelli effettivamente spettanti"

Tuttavia appare agevole evidenziare:

a 1), 2), 3) e 5)

si tratta di circostanze che devono ritenersi sussistenti, non essendo state minimamente contestate né dall'Istituto allorquando ha corrisposto l'indennità NASpI nell'ambito del periodo di 445 giorni indicato nel provvedimento originario di attribuzione (doc. 2 fasc. ric.), né dal competente comitato nella decisione adottata il 9.6.2026 (doc. 9 fasc. ric.), riguardo al ricorso amministrativo proposto dal ricorrente (se anche una sola di quelle circostanze non fosse stata sussistente, avrebbe rappresentato una ragione più liquida di quella svolta nella deliberazione: "Considerato che l'Ufficio INPS che ha emesso il

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bfff6695ea08be5ea015c3a626b9a

provvedimento impugnato ne ha confermato il contenuto in quanto a partire dal 01/09/2021 il contratto di lavoro del ricorrente, instaurato dal 17.05.2021 con l'azienda

ha superato, a seguito di proroga, la durata di sei mesi e tale circostanza determina la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga stessa (messaggio INPS n. 1162 del 16.03.2018, punto 3); la decadenza dal trattamento di disoccupazione NASpI, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 4 Marzo 2015, n. 22, opera con riferimento alla durata originariamente stabilita del rapporto di lavoro e, ai fini del ripristino della prestazione, non rileva l'eventuale interruzione anticipata del rapporto stesso, essendo necessaria la presentazione di una nuova domanda di NASpI; per gli indebiti pagamenti relativi a prestazioni a sostegno del reddito, non sono previste norme particolari che deroghino al principio di carattere generale stabilito dall' art. 2033 del Codice civile e non assumono pertanto rilievo la riscossione in buona fede o l'eventuale errore commesso dall'INPS").

a 4)

gli obblighi informativi ex art. 9 co. 2 e 3 d.lgs. 22/2015 gravano sul lavoratore che aspira a percepire nello stesso periodo la retribuzione scaturente dal neocostituito rapporto di lavoro subordinato e l'indennità NASpI ridotta, ipotesi queste estranee alla vicenda in esame;

a 6) e 7)

si tratta di elementi determinabili che l'I.N.P.S. può agevolmente quantificare.

5. conclusioni

In definitiva, deve essere dichiarato che – avendo avuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la società una durata effettiva inferiore a sei mesi (dal 17.5. al 31.10.2021, per complessivi 168 giorni) – la decadenza dal trattamento NASpI ai sensi

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bfff6695ea08be5ea015c3a626b9a

dell'art. 9 co.1 d.lgs. 4.3.2015, n. 22 non si è verificata (essendo intervenuta la sola sospensione), di talché la prestazione NASpI erogata al ricorrente in relazione al periodo dall'1.11.2021 al 31.1.2023 era dovuta e, quindi, non sussiste l'indebito di € 9.270,99 comunicato dall'I.N.P.S. al ricorrente con lettera del 13.1.2026.

Le spese non possono seguire la soccombenza, atteso che la principale questione sottesa alla controversia ha già costituito oggetto di due conformi pronunce della Suprema Corte.

Si dispone la distrazione in favore del difensore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 co. 1 cod.proc.civ..

P.Q.M.

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Dichiara che – avendo avuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la società ; una durata effettiva inferiore a sei mesi (dal 17.5. al 31.10.2021, per complessivi 168 giorni) – la decadenza dal trattamento NASpI ai sensi dell'art. 9 co.1 d.lgs. 4.3.2015, n. 22 non si è verificata (essendo intervenuta la sola sospensione), di talché la prestazione NASpI erogata al ricorrente in relazione al periodo dall'1.11.2021 al 31.1.2023 era dovuta e, quindi, non sussiste l'indebito di € 9.270,99 comunicato dall'I.N.P.S. al ricorrente con lettera del 13.1.2026.
2. Condanna l'Istituto convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.800,00, di cui € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed € 1.200,00 per la fase di trattazione e decisionale, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014,

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bfff6695ea08be5ea015c3a626b9a

n. 55, oltre ad IVA e CNPA, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 co. 1 cod.proc.civ..

Trento, 27 ottobre 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO — IL GIUDICE

dott. Andrea Tabarelli — dott. Giorgio Flaim

Firmato Da: GIORGIO FLAIM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a63bfff6695ea08be5ea015c3a626b9a